**Cass. sezioni unite civili, sent. 21/05/2018 n. 12477**

1. La responsabilità della banca negoziatrice, nell’attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, possiede natura di responsabilità contrattuale (sub specie del c.d. "contatto qualificato"), seguendo i parametri informanti della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176 c.c., comma 2, con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva.

2. La responsabilità della banca negoziatrice si collega ad un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto) - operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo di credito sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

3. In applicazione dei principi della responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi [dell'art. 1176 c.c.](https://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003118,__m=document), comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

Conformi:

- Cass. 19/12/2019 n. 34107

- Cass. 22/05/2019 n. 13828